



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste
Settore Infrastrutture e pronto intervento
prontointervento@regione.piemonte.it

Torino, 21 MAG. 2012
Protocollo 41702/DB/14-04
Classificazione 13.220.30

**Ai Soggetti attuatori degli
interventi finanziati**

Oggetto: Eventi atmosferici dei mesi di marzo 2011 e novembre 2011. Interventi ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964/2011. Comunicazione informativa.

Si fa seguito alle comunicazioni inviate a seguito dei programmi di finanziamento approvati con le ordinanze commissariali n. 2/DB.14.00/1.2.6/3964 in data 14.2.2012 e n. 4/DB.14.00/1.2.6/3964 in data 17.4.2012.

In tali note si fornivano tra l'altro anche alcune indicazioni circa l'obbligo di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti per i provvedimenti assunti avvalendosi della facoltà derogatoria prevista dall'O.P.C.M. n. 3964/2011, ai sensi dell'art. 2, comma 2 sexies del D.L. n. 225/2010 convertito il L. n. 10/2011.

La Corte dei conti, Sezione regionale di Controllo per il Piemonte, con deliberazione n. 87/2012/SRCPIE/PREV., ha emanato alcuni chiarimenti fondamentali in merito agli atti da sottoporre all'esame. Il testo della circolare è reperibile al seguente indirizzo:
<http://www.regione.piemonte.it/oopp/alluvione/normativa11.htm>

In termini sintetici, anche al fine di chiarire in modo conclusivo uno dei dubbi più frequentemente pervenuti da parte degli enti interessati, si precisa che devono essere sottoposti a controllo preventivo **unicamente i provvedimenti assunti dai soggetti attuatori in applicazione delle deroghe previste dalla O.P.C.M. sopra citata.**

Non devono per contro essere sottoposti a controllo i provvedimenti contingibili ed urgenti assunti dai sindaci dei comuni ai sensi delle leggi in vigore (T.U. n. 267 del 18.8.2000, artt. 50 e 54) e i provvedimenti assunti prima dell'entrata in vigore dell'assunzione della qualifica di soggetti attuatori.

Si ricorda che i provvedimenti soggetti a controllo devono essere inviati alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte, via Roma 305 Torino in originale e n. 2 copie conformi, corredati di tutta la documentazione utile specificata al punto 3) della citata deliberazione della Corte dei conti n. 87/2012/SRCPIE/PREV.. e in particolare " . . il provvedimento sottoposto alla Corte deve essere corredato della documentazione dallo stesso richiamata, nei limiti di quella essenziale della lettura e conoscenza dell'atto, . . . ".

Cordiali saluti

AT/ME

Il Direttore
Vincenzo Cocco

**CORTE DEI CONTI****SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**Delibera n. 87./2012/PREV

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott. Enrica Laterza	Presidente
Dott. Mario PISCHEDDA	Consigliere Relatore
Dott. Gianfranco BATTELLI	Consigliere
Dott. Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott. Walter BERRUTI	Primo Referendario
Dott. Alessandra OLESSINA	Primo Referendario Relatore

nella camera di consiglio del 3 aprile 2012;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n.161;

Visto l'art. 3, comma 1, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 27 della Legge 24 novembre 2000, n.340;

Visto l'art. 2, commi 2-sexies e 2-septies, del D.L. 23 dicembre 2010, n. 225, convertito nella Legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Vista la nota del Comune di Grogno (AL) prot. 719 del 27 marzo 2012, pervenuta a questa Sezione in data 30 marzo 2012 prot. 2424, relativa a "Evento marzo 2011. Interventi ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964/2011. Primo programma stralcio di finanziamento adottato con O.C. n. 2/DB.14.00/1.2.6/3964 in data 11.02.2012"; con cui è stata inviata, per il controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. c-bis), della Legge 14 gennaio 1994 n. 20, l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Grogno (AL) n. 3 del 23 marzo 2011, concernente "Piogge marzo 2011 - Provvedimenti urgenti e contingibili per il ripristino della viabilità e messa in sicurezza della Strada Comunale Ronchi - affidamento incarico e disposizioni conseguenti";

Vista la nota del Comune di Borgofranco d'Ivrea (TO) prot. 1978 del 27 marzo 2012, pervenuta a questa Sezione in data 30 marzo 2012 prot. 2433,

relativa a "Evento marzo 2011. Interventi ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964/2011. Primo programma stralcio di finanziamento adottato con O.C. n. 2/DB.14.00/1.2.6/3964 in data 11.02.2012", con cui è stata inviata, per il controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. c-bis), della Legge 14 gennaio 1994 n. 20, l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Borgofranco d'Ivrea (TO) n. 56 del 12 settembre 2011, concernente la pulizia della vegetazione arborea ed arbustiva dei tratti di acque pubbliche Rio Lo Riale della Frazione Biò, Rio Pescatori nel tratto da Via Marconi a Via Mombarone, Roggia Balma in Largo Alfieri;

Vista la richiesta del Consigliere delegato e del Magistrato istruttore di rimessione degli atti all'esame della Sezione di controllo prot. 22475261 del 2 aprile 2012;

Vista l'Ordinanza presidenziale n.12/2012 del 2 aprile 2012, con la quale il Presidente di questa Sezione di Controllo ha convocato la Sezione medesima per l'odierna camera di consiglio e ha nominato relatori il Consigliere Mario Pischedda e il Primo Referendario Alessandra Olessina.

Ritenuto in

FATTO

In data 22 marzo 2012 è stata trasmessa alla Sezione, ai fini del controllo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. c-bis), della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'ordinanza del Sindaco del Comune di Borgofranco d'Ivrea (TO) n. 56 del 12 settembre 2011, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di pulizia della vegetazione dei tratti dei Rii Lo Riale e Pescatori e della Roggia Balma al fine di ripristinare la sezione di deflusso ed evitare ulteriori possibili dissesti, attraverso l'affidamento a ditta specializzata *"con buona conoscenza del territorio, già incaricata della manutenzione delle aree verdi del Comune di Borgofranco d'Ivrea e che ha eseguito altri lavori di simile natura"* per una spesa di 16.000,00 euro.

Nell'ordinanza viene precisato che, essendo lavori di somma urgenza, al fine di eliminare ogni situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, non è stata effettuata alcuna procedura di gara.

Nella nota di accompagnamento dell'ordinanza viene richiamata l'Ordinanza Commissariale n. 2/DB.14.00/1.2.6/3964 dell'11 febbraio 2012, che ha assegnato il relativo contributo.

In data 27 marzo 2012 è stata richiesta dal magistrato istruttore la documentazione richiamata nel provvedimento e non prodotta con esso, con l'avvertenza che, in mancanza, non sarebbe decorso il termine previsto

dall'art. 2, comma 2-septies, del D.L. n. 225/2010 convertito nella Legge n. 10/2011.

La documentazione richiesta è pervenuta in data 30 marzo 2012.

In data 30 marzo 2012 è stata trasmessa alla Sezione, ai fini del controllo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. c-bis), della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'ordinanza del Sindaco del Comune di Grognardo (AL) n. 3 del 23 marzo 2011, avente ad oggetto "Piogge marzo 2011- Provvedimenti urgenti e contingibili per il ripristino della viabilità e messa in sicurezza della Strada Comunale Ronchi – affidamento incarico e disposizioni conseguenti".

Nell'ordinanza viene precisato che l'urgenza nell'effettuare gli interventi necessari relativi all'unica strada d'accesso alla Località Ronchi *"impedisce l'applicazione delle normali procedure previste dalla Legge di contabilità e del proprio Regolamento"* e vengono affidati i lavori a ditta già operante nel territorio per altri lavori pubblici, per una somma presunta massima omnicomprensiva di 20.000,00 euro, con contestuale incarico al Tecnico comunale per il controllo dei lavori e al Responsabile del Servizio finanziario per la liquidazione delle relative fatture *"in deroga alle normali procedure previste e previa autorizzazione del Segretario comunale, del Responsabile del servizio e del Tecnico comunale limitatamente alla congruità dei prezzi"*.

I due provvedimenti suindicati hanno in comune alcuni profili ed elementi che ne suggeriscono l'esame congiunto.

Si tratta di ordinanze relative alla realizzazione di opere che sono state successivamente inserite nell'ambito degli interventi urgenti di protezione civile (di cui all'O.P.C.M. n. 3964 del 7 settembre 2011) diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione Piemonte nel mese di marzo 2011.

Con ordinanza del Presidente della Regione Piemonte-Commissario delegato n. 2/DB.14.00/1.2.6/3964 dell'11 febbraio 2012, è stato approvato il programma stralcio degli interventi ed i relativi contributi da assegnare agli Enti interessati.

In entrambi i casi in esame, si tratta d'interventi di somma urgenza o d'urgenza, d'importo inferiore/pari a 20.000,00 euro.

In entrambi i casi è stata affidata la realizzazione delle opere necessarie a singole ditte già conosciute sul territorio locale, specializzate in lavori analoghi, precisando in generale che, stante la somma urgenza dei lavori, non è stata effettuata alcuna procedura di gara.

Infine, si tratta di provvedimenti posti in essere dai Sindaci nel corso dell'anno 2011, che sono stati inviati ora alla Sezione a seguito della comunicazione, da parte della Regione Piemonte agli Enti coinvolti,

dell'ordinanza commissariale n. 2/DB.14.00/1.2.6/3964 dell'11 febbraio 2012 con l'elenco dei contributi assegnati.

Considerato in

DIRITTO

Il D.L. 23 dicembre 2010, n. 225 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*), convertito nella Legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha introdotto, all'art. 2, comma 2-sexies, una nuova tipologia di atti da assoggettare al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

La citata norma dispone, infatti, che *"all'articolo 3, comma 1, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225"*.

Per tale categoria di atti il successivo comma 2-septies prevede per l'esercizio del controllo un termine ridotto a sette giorni, ivi compreso il tempo per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, modificando in tal senso l'art. 27, comma 1, della Legge 24 novembre 2000, n. 340 (*Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti*).

Con delibera n. 23/CONTR/2011 del 18 aprile 2011 le Sezioni Riunite di questa Corte hanno affermato che spetta alla Sezione regionale di controllo competente per territorio verificare la legittimità degli atti di natura provvedimentale emessi dal commissario delegato in attuazione dell'O.P.C.M. di protezione civile che ne ha disposto la nomina.

Inoltre, alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con deliberazione n. 42/CONTR/11 del 29 luglio 2011, debbono considerarsi soggetti al controllo in questione, oltre agli atti provvedimentali emessi dal commissario delegato, anche quelli posti in essere dai cosiddetti "soggetti attuatori" per investitura del commissario delegato ovvero dell'OPCM di protezione civile.

A fronte di una normativa di recente introduzione, la quale involge profili non ancora affrontati in modo sistematico da questa Sezione, ed in considerazione degli atti che presumibilmente saranno trasmessi per il controllo in relazione al programma-stralcio approvato dall'ordinanza commissariale n. 2/DB.14.00/1.2.6/3964 dell'11 febbraio 2012, questo Collegio ritiene opportuno deliberare in ordine ad alcuni profili interpretativi ed applicativi della nuova normativa e della relativa funzione di controllo esercitate da questa Sezione.

1) Atti dei soggetti attuatori che non costituiscono esercizio di potere in deroga.

Secondo l'orientamento espresso da SS.RR. n. 42 del 29 luglio 2011 e da SS.RR. n. 6 del 22 febbraio 2012, devono ritenersi sottoposti allo specifico controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c-bis, della Legge n. 20/1994, oltre che i provvedimenti dei commissari delegati ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 225/1992 anche *"gli atti emessi da ogni altro soggetto che, per investitura del commissario delegato ovvero dell'O.P.C.M. di protezione civile, ponga in essere atti di natura provvedimentoale che costituiscano esercizio del potere di deroga ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225/1992"*.

Come messo in luce dalle Sezioni Riunite, l'inserimento di una nuova lettera c-bis al comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 20/1994 risponde all'esigenza di sottoporre al rigoroso scrutinio del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti provvedimenti che, per essere emanati in situazioni di emergenza e con l'avvalimento di speciali poteri in deroga alle ordinarie procedure amministrative, attengono a situazioni di emergenza che presentano caratteri di complessità e di più facile potenziale illegittimità.

Per converso, nel caso in cui le Amministrazioni, pur operando come soggetti attuatori e cioè nell'ambito di attività riconducibili a quelle di un commissario delegato ex art. 5, comma 2, della Legge n. 225/1992, adottino provvedimenti secondo le ordinarie procedure previste dalla legge senza esercitare alcun speciale potere in deroga, detti atti devono ritenersi sottoposti unicamente alla tipologia di controllo per essi già eventualmente prevista in via ordinaria.

Conseguentemente, gli atti verranno restituiti, essendovi non luogo a provvedere.

Si precisa, tuttavia, che l'esercizio della facoltà di deroga dovrà essere espressamente dichiarato nell'atto posto in essere dal soggetto attuatore e motivato specificamente (non si ritiene sufficiente un mero riferirsi all'urgenza dell'operare) anche in punto indispensabilità della deroga stessa, con indicazione precisa delle norme a cui si intende derogare.

Peraltro, la Sezione non si limiterà ad un mero riscontro formale della presenza della dichiarazione di deroga nel testo del provvedimento, ma effettuerà una valutazione in senso sostanziale della fattispecie sottesa al provvedimento per valutare se effettivamente vi sia stata o vi possa essere esercizio di potere in deroga.

2) Provvedimenti relativi a lavori già eseguiti da tempo.

La ratio dello specifico controllo preventivo di legittimità introdotto dall'art. 2, commi 2-sexies e 2-septies, del D.L. 23 dicembre 2010, n. 225, convertito nella Legge 26 febbraio 2011, n. 10 sui provvedimenti emessi per far fronte ad una emergenza di protezione civile è quella, da un lato, di verificare la legittimità degli stessi, dall'altro, salvaguardare l'urgenza del provvedere.

Coerentemente il termine per l'espletamento del controllo è molto breve (sette giorni, ivi compreso il tempo per la risposta ad eventuali richieste istruttorie).

Pertanto, i provvedimenti emessi dal commissario delegato e dai soggetti attuatori dovranno essere trasmessi alla Sezione tempestivamente e comunque prima della loro esecuzione, posto che, come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, *"il visto della Corte dei conti non è un elemento costitutivo del provvedimento amministrativo, ma è un atto autonomo che produce l'effetto di rendere efficace il provvedimento, il quale, fino alla conclusione del procedimento di controllo, non può essere posto in esecuzione; ne consegue che l'eventuale esecuzione di un atto prima della registrazione comporta l'assunzione di ogni responsabilità inerente e conseguente alla eventuale mancata registrazione. Si afferma comunque la competenza della Corte dei conti a pronunciarsi anche rispetto ad un atto che abbia ormai esaurito i suoi effetti."* (Corte dei conti, Sezione Centrale di controllo di legittimità 19 giugno 2009, n. 10).

Per contro, laddove il provvedimento sia stato emesso dall'Organo deputato prima dell'assunzione della qualifica di commissario delegato e/o di soggetto attuatore (avvenuta con O.C. n. 1/DB14.00/1.2.6/3964 del 30 dicembre 2011), nell'urgenza di effettuare interventi per far fronte all'emergenza e non procrastinabili (ad es. ordinanze contingibili ed urgenti), si deve ritenere che tali provvedimenti non rientrino nella tipologia degli atti sottoposti al controllo di legittimità ex art. 2, commi 2-sexies e 2-septies, del D.L. n. 225/2010, convertito nella Legge n. 10/2011, e conseguentemente non siano da inviare alla Sezione. Gli eventuali atti trasmessi verranno restituiti non essendovi luogo a provvedere.

3) Documentazione da allegare al provvedimento.

Si richiama a tal proposito quanto già affermato da questa Corte: *"il provvedimento sottoposto alla Corte deve essere corredato della documentazione dallo stesso richiamata, nei limiti di quella essenziale alla lettura e conoscenza dell'atto, sì da consentire all'organo di controllo di esaminare il provvedimento stesso nella piena comprensione dei suoi contenuti e senza che questo onere di allegazione comporti, per ciò solo, l'assoggettamento a controllo e tantomeno alcuna validazione degli atti*

richiamati e prodotti, questi ultimi già presenti nel mondo del diritto, in quanto perfezionati e pienamente efficaci” (Corte dei conti, Sezione controllo Friuli Venezia Giulia n. 10 del 18 aprile 2011).

Si richiama, altresì, la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte in ordine al mancato inizio del termine assegnato per il controllo preventivo a seguito della carenza di atti o documenti presupposti dell’atto rassegnato a controllo (deliberazione n. 41/2011).

Con riferimento specifico agli atti qui in esame del Comune di Borgofranco d’Ivrea di e di Grognaudo, si osserva che si tratta di provvedimenti adottati dai rispettivi Sindaci prima dell’assunzione della qualifica di soggetti attuatori risalente all’O.C. n. 1/DB14.00/1.2.6/3964 del 30 dicembre 2011, e pertanto, come sopra detto, non sono soggetti al controllo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte dichiara il non luogo a provvedere sui provvedimenti in esame indicati in epigrafe, trattandosi di atti non soggetti a controllo, in quanto adottati dai rispettivi Sindaci prima dell’assunzione della qualifica di soggetti attuatori.

Ordina la restituzione degli atti all’Amministrazione emanante.

Manda alla Segreteria di comunicare la presente delibera al Comune di Borgofranco d’Ivrea (TO) e al Comune di Grognaudo (AL) nei termini previsti dall’art. 27 comma 2, della Legge n. 340/2000.


Così deliberato in Torino, nell’adunanza del 3 aprile 2012.

I Relatori

Cons. Mario PISCHEDDA




Primo Ref. Alessandra OLESSINA



Il Presidente

Dott.ssa Enrica LATERZA



Depositato in Segreteria il 27 APR. 2012

Il Funzionario preposto

Dott. Federico SOLA

